

Avviso pubblico per la concessione di contributi pubblici per l'acquisto di autovetture e/o mezzi di airside a trazione elettrica negli aeroporti regionali (art. 56 bis Reg. UE 651/2014)

Premessa

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha approvato la proposta presentata dall'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) per promuovere investimenti a favore di mezzi di airside a bassa emissione di carbonio, utilizzando i fondi provenienti dalle aste di quote di emissioni da assegnare agli operatori aerei ed ha messo a disposizione dell'Ente la somma di € 6.229.524 (5.229.524,00 fondi dell'esercizio finanziario 2020, di cui ai DD.DD. nn. 43 e 44 del 07.12.2020 e 1.000.000,00 fondi dell'esercizio finanziario 2021). Considerata la rilevanza dell'iniziativa, ENAC ha deliberato di contribuire con la somma di € 5.000.000 finalizzando quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato al 31.12.2020, portando quindi a € 11.229.524 la dotazione finanziaria complessiva a disposizione per il presente avviso.

Nel caso in cui, nella fase di erogazione del contributo, si rendano disponibili ulteriori fondi (fino al massimo di 14.521.061,00) da destinare allo stesso progetto, gli stessi saranno distribuiti, fino ad esaurimento, seguendo l'ordine risultante dalla graduatoria derivante dalla valutazione del relativo progetto.

Il progetto prevede il finanziamento a favore delle società di gestione e *handlers* aeroportuali certificati, operanti negli aeroporti regionali, che effettuino la sostituzione dei mezzi di proprietà e/o leasing, alimentati con motori endotermici, con mezzi a trazione elettrica.

Tenuto conto dell'importanza strategica dei temi legati alla sostenibilità e all'ambiente, presenti anche nel PNRR e ripresi nel piano strategico dell'ENAC, sarà fatta una valutazione premiale per gli aeroporti di cui sopra che proporranno un piano che tenda all'intera sostituzione del parco mezzi aeroportuali.

Ciò favorisce il conseguimento delle priorità della strategia Europa 2020 volte a rafforzare la crescita economica e a realizzare obiettivi di interesse comune per l'Unione, anche al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e di migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti.

Per "aeroporto regionale" si intende un aeroporto con una media annuale del traffico passeggeri fino a 3 milioni nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è concesso.

Il finanziamento può essere concesso anche ai gestori aeroportuali per l'acquisto di mezzi elettrici destinati ai servizi di assistenza alle persone disabili e alle persone a ridotta mobilità (PRM) ai sensi del Regolamento CE n. 1107/2006.

Il finanziamento può essere concesso anche in caso di acquisto senza sostituzione dei mezzi e per la realizzazione degli impianti di ricarica.

La concessione del contributo avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al finanziamento

Sono ammessi al finanziamento i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra certificati da ENAC, che svolgono attività di handling presso un aeroporto regionale.

Sono ammessi inoltre i gestori aeroportuali, anche in qualità di handler e di prestatori di servizi di assistenza alle persone disabili e alle persone a ridotta mobilità (PRM) ai sensi del Regolamento CE n. 1107/2006.

Per gli aeroporti a gestione diretta ENAC sono ammissibili al finanziamento soltanto i prestatori di servizi di assistenza a terra e PRM.

Il Reg. UE 651/2014, all'articolo 56 bis, consente gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali con un traffico annuo medio fino a tre milioni di passeggeri, a condizione che questi:

- non siano situati entro 100 km di distanza o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno anche ad alta velocità da un aeroporto che gestisce servizi aerei di linea, a meno che non abbiano un traffico annuo medio fino a 200.000 passeggeri;
- non abbiano una media annuale di traffico merci superiore a 200.000 tonnellate nell'esercizio precedente (riferito all'annualità 2020) a quello in cui è concesso l'aiuto.

Ai fini della concessione del finanziamento oggetto del presente bando sono presi a riferimento gli anni 2019 e 2020, secondo i dati di traffico pubblicati da ENAC.

Ai fini della concessione del contributo, questo non deve superare la differenza tra il totale dei costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento.

I costi ammissibili devono essere dedotti dal risultato operativo ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

Il Reg. UE 651/2014 al punto 39 delle Definizioni precisa che per risultato operativo si intende *“la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali: i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli*

investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole".

Gli aeroporti ammessi al finanziamento sono elencati nell'Allegato 1.

Art. 2 - Intensità del contributo

Il Reg. UE 651/2014, articolo 56 bis, dispone che l'aiuto agli investimenti non possa superare:

- a) il 50% dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico compresa tra 1 e 3 milioni di passeggeri nel biennio di riferimento;
- b) il 75% dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico fino a 1 milione di passeggeri nel biennio di riferimento.

Tali percentuali possono essere aumentate di 20 punti percentuali per gli aeroporti situati nelle isole, considerate regioni remote dal Reg. UE 651/2014.

I fondi saranno distribuiti, fino ad esaurimento, privilegiando gli scali che proporranno un parco mezzi aeroportuali al 100% a trazione elettrica, seguendo l'ordine risultante dalla graduatoria derivante dalla valutazione del relativo progetto.

In caso di parità di punteggio e di incapienza dei residui disponibili, questi ultimi verranno assegnati in parti uguali tra gli aventi diritto.

Restano fermi i limiti percentuali previsti dall'art. 56 bis del Reg. UE 651/2014.

Art. 3 - Oggetto del contributo

Il contributo è concesso in termini di aiuto all'investimento per l'acquisto in proprietà o in leasing finanziario di uno o più mezzi nuovi di airside a trazione elettrica da destinare ai servizi di assistenza a terra in aeroporto o ad altri servizi svolti dal gestore aeroportuale in air-side.

Il contributo può essere concesso al gestore aeroportuale per i mezzi a trazione elettrica destinati ai servizi di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità.

Il finanziamento è concesso anche per la realizzazione degli impianti di ricarica dei mezzi a trazione elettrica, purché avvenuta in data successiva a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo.

La disponibilità, o il progetto per la realizzazione dell'impianto per la ricarica nell'aeroporto interessato, a cura del gestore o dell'handler ove necessario, è requisito per la concessione del finanziamento dei mezzi di airside.

La tipologia di mezzi handling di airside che può essere oggetto di finanziamento è individuata, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nell'allegato 5 alla Circolare ENAC APT 02 B del 22.11.2013 "Certificazione e Sorveglianza dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra", consultabile sul sito www.enac.gov.it.

I mezzi di airside e dedicati a PRM acquistati con il contributo di cui al presente avviso devono essere mantenuti nel libro dei cespiti ammortizzabili della società per la durata prevista dalla normativa vigente in tema di ammortamento.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario ritenga di cedere i mezzi airside oggetto di finanziamento, a causa di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, questi è tenuto alla cessione a titolo gratuito di detti beni, fermo restando l'obbligo di darne preventiva comunicazione ad ENAC.

L'Ente verificherà il rispetto delle disposizioni previste nel presente avviso ed inoltre se sia avvenuto l'ammortamento del bene oggetto di cessione. In caso contrario, che la quota di finanziamento già ricevuta è tralata a titolo gratuito. L'eventuale quota residua del finanziamento resterà a beneficio del cessionario.

Per i gestori aeroportuali il finanziamento per l'acquisto dei mezzi tecnici aeroportuali, anche destinati ai servizi PRM, e per la realizzazione dell'impianto per loro la ricarica è concesso a condizione che essi non siano inseriti nel piano degli investimenti dell'aeroporto soggetto alla procedura di aggiornamento tariffario con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

I mezzi devono avere le caratteristiche tecniche indicate all'allegato 2 del presente avviso.

Art. 4 - Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi per l'acquisto di mezzi e per la realizzazione degli impianti di ricarica sostenuti in data successiva a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo, entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di concessione del contributo.

Le richieste per eventuali proroghe saranno valutate da ENAC a seguito di istanza motivata.

Sono considerati altresì ammissibili i costi sostenuti a seguito della sottoscrizione di un contratto di leasing finanziario per l'acquisto dei mezzi di airside, purché l'utilizzatore si impegni al loro riscatto al termine della durata contrattuale. Tali costi includono l'anticipo, i canoni di leasing finanziario e l'importo del riscatto del mezzo.

Nel caso di contratti di locazione finanziaria non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi.

Non sono in ogni caso considerati ammissibili i seguenti costi:

1. IVA, salvo nei casi in cui sia non recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
2. interessi passivi.

Art. 5 - Progetto tecnico - economico

Per accedere al finanziamento, i richiedenti devono presentare un progetto tecnico - economico che riporti almeno le informazioni di seguito elencate:

- a) numero e tipologia di mezzi di airside in uso da parte del richiedente presso l'aeroporto oggetto di contributo;
- b) numero e tipologia di mezzi di airside in uso da parte del richiedente presso l'aeroporto oggetto di contributo che si intende sostituire con acquisto o con leasing;
- c) numero e tipologia di nuovi mezzi a trazione elettrica da acquistare o da prendere in leasing, specificando il caso in cui l'acquisto avvenga senza sostituzione;
- d) stima della quantità di emissioni di CO₂ risparmiata con la dismissione dei mezzi di airside, calcolata sulla base dei valori di targa indicati sul libretto del mezzo in sostituzione:

Mezzo da sostituire	Mezzo in sostituzione	Quantità risparmiata di CO ₂
X g di CO ₂ per km	Y g di CO ₂ per km	X - Y

- e) disponibilità e capacità degli impianti per la ricarica dei mezzi elettrici, specificando se le infrastrutture sono già presenti oppure se saranno realizzate;
- f) costi di investimento previsti per l'acquisto/leasing finanziario di mezzi airside;
- g) costi di investimento previsti per la realizzazione degli impianti di ricarica;
- h) cronoprogramma dell'investimento comprensivo della data presunta per la consegna dei mezzi o per la conclusione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di ricarica.

E' fatta salva la facoltà di ENAC di effettuare verifiche sulla congruità dei costi di investimento indicati nel progetto.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando devono presentare la richiesta di concessione del contributo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell'ENAC, al seguente indirizzo: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Viale Castro Pretorio 118, 00195 Roma.

Il plico deve riportare all'esterno la seguente dicitura:

“AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURE E/O MEZZI DI AIRSIDE A TRAZIONE ELETTRICA NEGLI AEROPORTI REGIONALI - NON APRIRE”

L'istanza deve essere firmata dal legale rappresentante della società¹ e deve contenere:

- la domanda di partecipazione redatta utilizzando il fac-simile di cui all'allegato 3 al presente bando;

¹ In caso di presentazione della domanda da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante è necessario allegare copia autentica dell'atto attestante i poteri di firma.

- la dichiarazione circa la insussistenza dei motivi di esclusione, redatta utilizzando il fac simile di cui all'allegato 4;
- il progetto tecnico-economico contenente tutti gli elementi utili per la sua valutazione, con l'applicazione dei criteri indicati all'art. 7 del presente bando, che includa l'importo richiesto come contributo, con specificazione della destinazione,
- nel caso di aeroporti nei quali è prevista la sostituzione del 100% dei mezzi di airside da parte di tutti i richiedenti, l'attestazione del gestore che tutti i mezzi di air side a motore endotermico in uso presso l'aeroporto saranno sostituiti con mezzi a trazione elettrica.

All'istanza deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della società.

Le istanze pervenute oltre i termini previsti dal bando e/o con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo saranno escluse.

Art. 7 - Valutazione delle istanze pervenute

Le istanze saranno valutate da una commissione composta da personale professionista e tecnico-amministrativo di ENAC.

I criteri di valutazione del progetto tecnico-economico dei singoli richiedenti sono indicati nella seguente griglia:

CRITERI	SUB-CRITERI	PUNTEGGIO
1. Rapporto percentuale tra numero dei mezzi di air side di qualunque tipologia acquistati e numero dei mezzi attualmente in uso presso l'aeroporto oggetto di contributo da parte del richiedente Punteggio max: 50	Compreso tra 90% e 100%	50
	compreso tra 99% e 75%	25
	compreso tra 74% e 50%	10
	< 50%	0
2. Tipologia della trazione elettrica dei mezzi airside Punteggio max: 10	full electric	10
	plug in hybrid	6
	full hybrid	3

	mild hybrid	1
3. Tipologia delle batterie equipaggiate nei mezzi air side Punteggio max: 5	litio	5
	nichel-metallo idruro	2,5
	piombo-acido	2,5
4. Quantità di emissioni di CO2 risparmiata con la sostituzione dei mezzi air side Punteggio max: 30	Punteggio crescente a seconda della quantità di CO2 risparmiata	30
5. Certificazione ambientale della società: ISO 14001 o la registrazione ambientale EMAS Punteggio max: 5	Presente	5
	Assente	0
TOTALE		100

A ciascuno dei richiedenti operanti sugli aeroporti che sostituiscono il 100% del parco mezzi aeroportuali, viene riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 50 punti.

CRITERIO	SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO
6. Sostituzione del 100% del numero dei mezzi attualmente in uso presso l'aeroporto oggetto di contributo	bonus per la sostituzione del 100% dei mezzi dell'aeroporto	50

Esclusivamente per la sostituzione integrale del parco mezzi aeroportuali di tutti gli operatori dello scalo, il gestore deve attestare che tutti i mezzi di air side a motore endotermico in uso presso l'aeroporto saranno sostituiti con mezzi a trazione elettrica.

Relativamente ai criteri da 1 a 4 si specifica quanto segue:

- criterio 1. numero dei mezzi di air side di qualunque tipologia acquistati (x) e numero dei mezzi attualmente in uso presso l'aeroporto oggetto di contributo da parte del richiedente (y), la formula applicata è la seguente: $(x/y)\%$
- criterio 2. nel caso in cui l'istanza riguardi più tipologie di mezzi di airside, la valutazione sarà effettuata applicando la media ponderata dei punteggi relativi a ciascuna tipologia di mezzo;
- criterio 3. nel caso in cui l'istanza riguardi più tipologie di batterie dei mezzi di airside, la valutazione sarà effettuata applicando la media ponderata dei punteggi relativi a ciascuna tipologia di batteria equipaggiata;
- criterio 4. la formula applicata è: $30 \times (\text{quantità di emissioni CO}_2 \text{ risparmiate del caso in esame} / \text{quantità di emissioni di CO}_2 \text{ risparmiate indicate dall'istante più virtuoso})$.

L'esito delle richieste di finanziamento e la graduatoria sono pubblicate sul sito internet dell'ENAC al termine delle procedure di valutazione, con valore di notifica a tutti gli interessati.

Art. 8 - Erogazione del contributo

Gli operatori economici sottoscriveranno con ENAC il contratto di concessione del contributo, secondo lo schema allegato al presente Avviso, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 4.

L'erogazione del contributo spettante potrà avvenire:

- a mezzo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto, a copertura del 100% del contributo concedibile, previa presentazione di idonea fidejussione da parte dell'operatore economico,
- a titolo di rimborso delle spese sostenute dal beneficiario, a copertura del contributo concedibile.

In entrambi i casi, entro 30 giorni dall'avvenuta realizzazione dell'investimento, il beneficiario è tenuto ad esibire idonea documentazione comprovante la consegna e il pagamento dei mezzi e dell'impianto di ricarica.

In caso di acquisto tramite leasing finanziario, il rimborso avverrà a seguito del positivo accertamento della documentazione sopra indicata e di quella relativa al riscatto del bene.

Nel caso in cui la documentazione giustificativa della spesa non venga esibita nei termini fissati, ENAC escuterà la garanzia fidejussoria.

ENAC si riserva in ogni caso di effettuare controlli sul Libro dei cespiti nel corso del periodo previsto per l'ammortamento dei mezzi.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Daniela Ercolani

d.ercolani@enac.gov.it

tel. 06 44596442

Allegato 1 - Elenco aeroporti ammissibili

1. Aeroporti con traffico compreso tra 1 e 3 milioni di passeggeri/anno

Le società di gestione e i prestatori di servizi di assistenza a terra presso gli aeroporti di:

- a) Brindisi Casale,
- b) Genova Sestri,
- c) Torino.

possono accedere al finanziamento fino al limite massimo del 50% dei costi ammissibili sostenuti per l'acquisto dei mezzi di airside a trazione elettrica. La stessa percentuale di finanziamento può essere concessa per la realizzazione o il potenziamento di impianti per la ricarica dei mezzi di airside.

2. Aeroporti insulari con traffico compreso tra 1 e 3 milioni di passeggeri/anno

Le società di gestione e i prestatori di servizi di assistenza a terra presso gli aeroporti di:

- a) Olbia

possono accedere al finanziamento fino al limite massimo del 70% dei costi ammissibili sostenuti per l'acquisto dei mezzi di airside elettrici. La stessa percentuale di finanziamento può essere concessa per la realizzazione o il potenziamento di impianti per la ricarica dei mezzi di airside a trazione elettrica.

3. Aeroporti con traffico minore di 1 milione di passeggeri/anno

Le società di gestione e i prestatori di servizi di assistenza a terra presso gli aeroporti di:

- a) Albenga
- b) Trieste Ronchi dei Legionari
- c) Pescara
- d) Reggio Calabria
- e) Perugia
- f) Crotone S. Anna
- g) Cuneo Levaldigi
- h) Parma
- i) Brescia Montichiari
- j) Bolzano
- k) Salerno
- l) Taranto
- m) Grosseto
- n) Foggia

possono accedere al finanziamento fino al 75% dei costi ammissibili sostenuti per l'acquisto dei mezzi di airside elettrici. La stessa percentuale di finanziamento può essere concessa

per la realizzazione o il potenziamento di impianti per la ricarica dei mezzi di airside a trazione elettrica.

4. Aeroporti insulari con traffico minore di 1 milione di passeggeri/anno

Le società di gestione e prestatori di servizi di assistenza a terra presso gli aeroporti di:

- a) Lampedusa,
- b) Marina di Campo
- c) Pantelleria
- d) Alghero Fertilia

possono accedere al finanziamento fino al 95% dei costi ammissibili sostenuti per l'acquisto dei mezzi di airside elettrici. La stessa percentuale di finanziamento può essere concessa per la realizzazione o il potenziamento di impianti per la ricarica dei mezzi di airside a trazione elettrica.

Allegato 2 - Requisiti tecnici mezzi di airside a trazione elettrica e sistemi di ricarica

Per accedere al finanziamento, i mezzi di airside devono avere le seguenti caratteristiche:

- alimentazione: motore elettrico alimentato da batterie oppure motore ibrido elettrico;
- batterie: litio, nichel-metallo idruro o piombo-acido;

Inoltre, per i mezzi di airside, le batterie e le postazioni di carica, nei propri ambiti di applicabilità, è richiesta la rispondenza alle norme vigenti:

Veicoli elettrici

- a) UNI EN 1915-1:2014 “Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza”;
- b) CEI EN 62196-1 “Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli - Carica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 1: Requisiti generali”;
- c) CEI EN 62196-2 “Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli - Carica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 2: Compatibilità dimensionale e requisiti di intercambiabilità di attacchi a spina e alveoli per corrente alternata”
- d) CEI EN 62196-3 “Spine e prese per veicoli elettrici - Carica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 3: Prescrizioni dimensionali per compatibilità e intercambiabilità di apparecchi con alveoli e spinotti cilindrici per c.c. e c.a./c.c.”
- e) CEI EN 61851-21 “Ricarica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 21: Requisiti dei veicoli elettrici per il loro collegamento conduttivo all'alimentazione in c.a. o in c.c.”

Batterie

- f) CEI EN 61982 “Batterie (eccetto quelle al litio) per la propulsione dei veicoli elettrici - Prove di prestazione e durata”;
- g) CEI EN 61982-4 “Batterie (eccetto quelle al litio) per la propulsione dei veicoli elettrici - Parte 4: Requisiti di sicurezza di celle e moduli di nichel idruri metallici”;
- h) CEI EN IEC 62660-1 “Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali - Parte 1: Prove di prestazione”;
- i) CEI EN IEC 62660-2 “Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali - Parte 2: Prove di affidabilità ed abuso”;
- j) CEI EN 62660-3 “Batterie a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali Parte 3: Requisiti di sicurezza”;

Sistemi di ricarica

- k) CEI EN IEC 61851-1 "Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 1: Prescrizioni generali";
- l) CEI EN 61851-22 "Carica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 22: Stazione di ricarica in c.a. per veicoli elettrici";
- m) CEI EN 61851-23 "Carica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 23: Stazione di carica in c.c. dei veicoli elettrici"

ENAC si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla conformità dei mezzi di airside ai requisiti tecnici sopra indicati.

Allegato 3 - Fac-simile domanda di partecipazione

All'Ente Nazionale Aviazione Civile

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la concessione di contributi pubblici per l'acquisto di mezzi airside a trazione elettrica negli aeroporti regionali.

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____ in _____, C.F. _____ in qualità di legale rappresentante² della Società _____, P. IVA _____, indirizzo e mail _____; PEC _____,

CHIEDO

di essere ammesso al finanziamento previsto dall'avviso pubblico per la concessione di contributi pubblici per l'acquisto di mezzi di airside negli aeroporti regionali, pubblicato sul sito internet dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/2000)

DICHIARO CHE

- sulla base dei costi ammissibili, il contributo richiesto è pari a € _____;
- la società _____ è titolare del Certificato n. _____ in qualità di prestatore di servizi di assistenza a terra presso l'aeroporto di _____, oppure la società è titolare di concessione per la gestione dell'aeroporto _____ formalizzata con atto o nota _____;

² In caso di presentazione della domanda da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante è necessario allegare copia autentica dell'atto attestante i poteri di firma.

- la società _____ al 31/12/2019 non ha le caratteristiche di impresa in difficoltà, come definite dall'art. 2, n. 18, del Reg. UE 651/2014;
- la società _____ non ha beneficiato di altri aiuti di Stato, riferiti agli stessi costi ammissibili oggetto del presente contributo, oppure
- la società _____ ha beneficiato di altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — ma tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto prevista dal presente Avviso per l'aeroporto di riferimento;
- il contributo richiesto non supera la differenza tra costi ammissibili e risultato operativo dell'investimento;
- di non aver restituito aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- nell'aeroporto _____ è disponibile un impianto per la ricarica dei mezzi oppure nell'aeroporto _____ è prevista la realizzazione di un impianto per la ricarica dei mezzi;
- i mezzi tecnici da acquistare possiedono i requisiti tecnici di cui all'Allegato 2 dell'Avviso;
- la società possiede la certificazione ambientale ISO 14001 o registrazione EMAS (se applicabile).

In fede

La domanda dovrà essere corredata da:

- fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della società
- progetto tecnico-economico
- dichiarazione di cui all'allegato 4.

Allegato 4 – Fac simile dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione

Io sottoscritto/a

_____, nato/a a _____, il _____,
 C.F. _____, in qualità di legale rappresentante
 di _____ (denominazione e natura giuridica società)
 _____, con sede legale in _____ Via,
 _____ iscritta al registro delle Imprese di
 _____ al _____ n. _____ codice fiscale
 _____ Partita Iva
 _____; telefono n. _____; Domicilio
 eletto: _____

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARO

di non trovarmi in alcuna delle condizioni ostative a contrarre con la P.A. e, in particolare, che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e alcuna causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice dei Contratti Pubblici e precisamente (segnare il riquadro corrispondente all'ipotesi che interessa):

1.1. ☐ che nei propri confronti e nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici non è stata emessa sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, lett. a, b, b - bis, c, d, e, f, e g, del Codice dei Contratti Pubblici):

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis, cod. pen., ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356, cod. pen., nonché all'art. 2635, cod. civ.;

b - bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622, cod. civ.;

- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter, cod. pen., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1, D.Lgs. n. 109/2007 e s.m.i.;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 24/2014;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la P.A.;
- 1.2. ☐ l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici);
- 1.3. ☐ che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 80, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici);
- 1.4. ☐ che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni contemplate dall'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) ed m), del Codice dei Contratti Pubblici, e precisamente:
- a) che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate rispetto alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici;
 - b) che l'Impresa non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta, non si trova in stato di concordato preventivo e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) che l'Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c-bis) che l'impresa non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della commissione ENAC o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sulla concessione e sull'entità del finanziamento, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura;
 - d) che la partecipazione alla Gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici non diversamente risolvibile;
 - f) che l'Impresa non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 ed il disposto di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001;
 - f-ter) che l'Impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

(segnare il riquadro corrispondente all'ipotesi che interessa):

☐ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso nessun Soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici; ovvero, nel caso vi siano soggetti cessati dalla carica,

☐ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso risultano cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici i Soggetti di seguito elencati (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, carica ricoperta e data di cessazione dal predetto incarico):

e che

☐ nessuno dei suddetti soggetti cessati ha riportato sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., per le fattispecie elencate dall'art. 80, comma 1, lett. a), b), b – bis), c), d), e), f) e g), del Codice dei Contratti Pubblici, né misure interdittive di cui all'art. 80, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici; oppure

☐ nei confronti degli stessi soggetti cessati oppure di quelli di seguito indicati è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen. per le fattispecie elencate dall'art. 80, comma 1, lett. a), b), b – bis), c), d), e), f) e g), del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero misure interdittive di cui all'art. 80, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici (riportare il nominativo del soggetto interessato e specificare tutte le condanne penali riportate, incluse quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, specificando gli elementi salienti e cioè il tipo di reato, la sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, ecc.):

e che l'Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

- che le posizioni INPS, INAIL e Agenzia delle entrate, presso le sedi competenti per territorio, sono:

INPS _____;

INAIL _____;

Agenzia delle entrate _____;

Luogo _____ Data _____

Firma/Firme

E' necessario allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.